

ALLEGATO A

alla D.A.G. n. del



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

Programma Sviluppo Rurale 2014-2020

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)

Misura 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Art. da 21 a 26 Reg.(UE) n. 1305/2013

**Sottomisura 8.6 - Supporto investimenti tecnologie silvicole e trasformazione,
mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali
(art. 26 Reg. UE n. 1305/2013).**

BANDO 2017

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa Comunitaria.....

Normativa Nazionale.....

Normativa Regionale.....

2. PRINCIPALI DEFINIZIONI

a) **Aiuti “de minimis”**: le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al Reg. 1407/2013 che non rispettano tutti i criteri di cui all’art. 107, paragrafo 1, del Trattato e pertanto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato; nel caso di aiuti de minimis vige il limite di euro 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari;

b) **Autorità di Gestione (AdG)**: rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente;

c) **Azienda** ai sensi dell’art. 4, lett. b), Reg. (UE) n. 1307/2013: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;

d) **Azienda forestale**: una o più particelle di foresta e altre aree boschive che costituiscono una unità dal punto di vista della gestione o utilizzo;

e) **Beneficiario**: come definito dal Reg. (UE) n. 640/2014, un agricoltore quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e di cui all’articolo 9 dello stesso Regolamento;

f) **Bosco o foresta**, secondo quanto riportato dall’art. 2 del D.lgs. 227/2001: terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d’arboricoltura da legno di cui al comma 5 dell’art. 2 del D.lgs. 227/2001 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell’adesione a misure agro ambientali promosse nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale dell’Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E’ fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla Legge 18/07/1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d’estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.

Fanno parte delle foreste le strade forestali, le fasce parafuoco e altre radure di dimensioni limitate. Si considerano come foreste quelle incluse nei parchi nazionali, nelle riserve naturali e in altre zone protette quali le zone di particolare interesse scientifico, storico, culturale o spirituale. Sono assimilabili alla foresta le barriere frangivento, le fasce protettive e i corridoi di alberi di larghezza superiore a 20 metri e con una superficie superiore a 2.000 metri quadrati.

g) **Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA)**: codice fiscale dell’azienda da indicare

in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;

h) **Comitato di Sorveglianza:** istituito con D.G.R. n. 3 del 21/01/2016, svolge le funzioni di cui all'art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1305/2013, con nomina dei componenti con D.P.G.R. n. 120 del 03/03/2016;

i) **Consistenza territoriale del Fascicolo:** l'insieme delle superfici, degli identificativi catastali e degli annessi titoli di conduzione, nonché degli immobili, ove esistenti, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione (D.P.R. n. 503/99, art.3, co 1, lettera f), nonché di altre caratteristiche del territorio, quali: fascia altimetrica, avvicendamento, irrigabilità, ecc.;

j) **Conto corrente dedicato:** conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L'utilizzo di questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari;

k) **Domanda di Pagamento (di seguito DdP):** la domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla concessione del sostegno, per l'erogazione dello stesso nelle forme consentite: anticipazione, acconto per stato di avanzamento lavori (SAL) e saldo;

l) **Domanda di Sostegno (di seguito DdS):** domanda di partecipazione ad un determinato regime di sostegno;

m) **Elaborato Informatico Progettuale (E.I.P.):** strumento informatizzato di gestione del progetto di investimenti connesso alla sottomisura, per l'acquisizione e la gestione dei dati e delle informazioni utili alla determinazione degli interventi ammissibili, all'attribuzione dei punteggi e delle priorità previsti dai criteri di selezione e alla definizione della spesa ammissibile e del relativo contributo. Nel caso della Sottomisura 8.6, l'E.I.P. riporta le informazioni relative all'aumento di valore economico aggiunto atteso dalle aree forestali a seguito degli interventi proposti; L'E.I.P. viene implementato sul portale regionale www.svilupporurale.regione.puglia.it;

n) **Fascicolo aziendale (FA)** cartaceo e informatico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (D.P.R. n. 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.lgs. n. 173/98, art. 14 c. 3). Esso comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (D.P.R. n. 503/99, art. 10 comma 5)

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto MiPAAF prot. n. 162 del 12/01/2016 il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale. L'insieme dei documenti ed informazioni essenziali, comuni ai diversi procedimenti amministrativi e che costituiscono il fascicolo aziendale, si configura come "documento informatico" ai sensi dell'articolo 20, del 07/03/2005, n. 82.;

o) **Focus Area (FA):** le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici;

p) **Impegni, Criteri ed Obblighi (di seguito I.C.O.):** connessi all'ammissibilità agli aiuti delle sottomisure, a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall'adesione al Bando e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali I.C.O. ai fini del V.C.M. (Valutazione Controllabilità Misure - art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati: in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (C.d. passi del controllo);

q) **Imprenditore agricolo:** come definito dal par.8.1 lett. a) del PSR Puglia 2014-2020: Secondo l'art. 2135 del Codice Civile, è "imprenditore agricolo" colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo - silvicoltura - allevamento di animali - attività connesse. Sono "connesse" le attività, dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione relative a prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali sono dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine;

r) **Imprenditore Agricolo Professionale (IAP):** come definito dall'art. 1 co. 1 del D. Lgs. n.99/2004, integrato dal D. Lgs. n.101/2005, è colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n.1257/1999, dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime, almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale di lavoro;

s) **Impresa non in difficoltà:** le imprese beneficiarie non devono risultare imprese in difficoltà, così come definite nel Reg. (UE) n.702/14 e nelle Comunicazioni della Commissione n.2014/C e n.249/01, relative agli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

Pertanto, le imprese richiedenti non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della Direttiva 2013/34/UE (1);
- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti

della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

- in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del RD del 16/03/1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per le imprese agricole così come definite dall'articolo 2135 del codice civile e per i beneficiari di diritto pubblico). Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati.

t) **Interventi precedenti la trasformazione industriale del legname e su "piccola scala":** investimenti inferiori a 300.000,00 Euro se eseguiti direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale, singole o associate, da aziende di prima trasformazione del legname o che producono assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi; per le segherie la capacità massima di lavorazione dei macchinari produttivi finanziati non deve essere superiore ai 5000 m³/anno, con un limite assoluto di materiale tondo in ingresso nella segheria di 10.000 m³. Sono sempre considerati trasformazione industriale le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati.

La produzione di cippato o pellets si considera su piccola scala quando eseguita direttamente dalle aziende che gestiscono terreni forestali, dalle imprese di utilizzazione forestale o da loro associazioni e per investimenti non superiori a 100.000,00 Euro.

u) **MiPAAF:** Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

v) **Organismo pagatore (di seguito OP):** i servizi e gli organismi di cui all'art. 7, del Reg. (UE) n.1306/2013, individuati nella Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

w) **Piano di Gestione Forestale (di seguito PGF) o strumento equivalente:** documento tecnico a validità pluriennale con il quale vengono definiti gli obiettivi che si vogliono perseguire nel medio periodo, gli orientamenti di gestione e le operazioni dettagliate per realizzare tali scopi. Il piano di gestione forestale dovrà garantire una continuità nell'erogazione di beni e servizi, fissando criteri e modalità operative nel segno della sostenibilità ecologica, tecnica ed economica, nell'ottica di applicazioni di strategie di lungo periodo che tengano conto del valore complessivo del bosco, dell'ambiente e del lavoro umano. Il piano di gestione forestale dovrà contenere specifiche misure volte alla gestione mirata dei boschi per le specie di vertebrati e invertebrati forestali. Ai fini dell'adesione alle Sottomisure della Misura 8 del PSR Puglia 2014-2020, il PGF deve essere adottato per superfici di intervento accorpate superiori a 50 Ha. Per **strumento equivalente** si intende un piano conforme alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa nel 1993, ovvero i Piani di tutela e Gestione dei Siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette, i Piani di Conservazione e Piani di Coltura (redatti da tecnici forestali) previsti dalla prescrizioni di massima e polizia forestale.

x) **Le Piccole e Medie Imprese (PMI):** aziende le cui dimensioni rientrano entro certi limiti occupazionali e finanziari prefissati. Ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE comprendono le Micro, Piccole e Medie Imprese che abbiano meno di 250 occupati, e con un fatturato annuo che non supera i 50 Milioni di Euro (oppure con un totale di bilancio annuo che non supera i 43 Milioni di Euro).

y) **Priorità:** gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione

della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale di cui all'art. 5 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del "quadro strategico comune" (QSC) di cui all'art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013;

z) **Silvicoltori:** coloro che esercitano un insieme delle attività che hanno per obiettivo la conservazione, la gestione, la rinnovazione e l'impianto dei boschi».

aa) **Superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 1307/2013;

bb) **Superficie non agricola:** tutte le superfici non boscate e quelle che non rientrano nella definizione di terreno agricolo; tutte le superfici periurbane ed extraurbane che nei Piani regolatori dei Comuni risultino con destinazione diversa da quella agricola (aree verdi, aree artigianali, industriali, ecc.). Sono esclusi i pascoli, i prati, i prati pascolo. Tra le superfici non agricole sono compresi gli incolti, definibili come superfici non in produzione negli ultimi due anni precedenti la presentazione della domanda di finanziamento.

cc) **Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito V.I.A.):** procedura tecnico-amministrativa finalizzata alla formulazione di un giudizio preventivo in ordine alla compatibilità ambientale di un progetto di nuove opere e/o modifiche sostanziali delle esistenti suscettibile di provocare effetti rilevanti sull'ambiente globalmente considerato. Pertanto, oggetto è la compatibilità (e non la sostenibilità), intesa come *“La coerenza e la congruità delle strategie e delle azioni previste da piani e programmi, nonché degli interventi previsti dai progetti, con gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e della qualità della vita, di valorizzazione delle risorse, nel rispetto altresì delle disposizioni normative comunitarie, statali e regionali”*;

dd) **Valutazione di Incidenza Ambientale (di seguito V.INC.A.):** procedimento di carattere preventivo cui è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Costituisce lo strumento per garantire il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio. Essa si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito;

ee) **VCM: Verificabilità e Controllabilità delle Misure.** Sistema informatico reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list.

3. OBIETTIVI DELLA SOTTOMISURA, CONTRIBUTO A PRIORITA' E FOCUS AREA DEL PSR PUGLIA 2014-2020.....

4. RISORSE FINANZIARIE PREVISTE DALLA SOTTOMISURA 8.6

Le risorse attribuite alla Sottomisura 8.6 per l'intero periodo 2014-2020, sono riportate al paragrafo 10.3.8 del Capitolo 10 - Piano di Finanziamento del PSR Puglia 2014-2020. Ripartizione per Misura o per Tipo di Operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR.

Con riferimento alla dotazione finanziaria del PSR Puglia 2014-2020, le risorse previste dal presente Bando per il finanziamento delle DdS ammontano a **2,00 Meuro**.

Nella successiva tabella sono riportate le risorse complessivamente disponibili nel periodo 2014-2020 per la sottomisura 8.6.

Dotazione complessiva (Euro)	Importi a bando (Euro)	
	2017	2018
5.000.000	2.000.000	3.000.000

Le eventuali risorse derivanti da economie, revoche o rinunce del primo Bando, saranno attribuite al successivo Bando.

5. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

La sottomisura intende sostenere investimenti finalizzati alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali, incrementare il valore economico delle foreste ed ottimizzare la gestione dei sistemi forestali.

La sottomisura si articola in **tre azioni** realizzabili negli ambiti territoriali specificati al successivo paragrafo 6, che vengono di seguito elencate, con le corrispondenti tipologie di intervento:

Azione 1- Interventi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali:

L'azione 1 mira al miglioramento della qualità del prodotto e al miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e prevede le seguenti tipologie di interventi:

1.1 - Adeguamento innovativo delle dotazioni tecniche di macchinari e attrezzature per il taglio, allestimento, esbosco e trasporto, interventi di prima lavorazione in bosco dei prodotti legnosi e non legnosi; acquisto di attrezzature e materiali per il taglio, allestimento, esbosco, cippatura e pellettatura su piccola scala. Tali attrezzature sono finalizzate alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento della qualità del prodotto e al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro.

1.2 - Realizzazione, ammodernamento e adeguamento di vivai forestali destinati alla produzione di piantine forestali, per soddisfare il fabbisogno aziendale, da realizzarsi nella medesima zona forestale.

Azione 2 - Interventi e pratiche forestali sostenibili finalizzate ad accrescere il valore economico delle foreste:

L'azione 2 è finalizzata al miglioramento della struttura, composizione e densità dei boschi e all'incremento del valore economico delle formazioni boschive, e prevede le seguenti tipologie di interventi:

2.1 - Interventi selvicolturali con finalità produttive, in relazione all'utilizzo artigianale, industriale dei prodotti legnosi e/o funzionali all'ottenimento di prodotti non legnosi: conversione dei cedui semplici in fustaia (tagli intercalari, diradamenti selettivi), dei cedui composti e dei cedui matricinati ad alto fusto;

2.2 - Interventi selvicolturali per il recupero e la valorizzazione produttiva dei boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati, in relazione all'utilizzo dei prodotti legnosi e/o all'ottenimento di prodotti non legnosi: tramarratura, riceppatura, rinfoltimenti con specie autoctone di latifoglie nobili per boschi di latifoglie; sfolli, diradamenti nelle compagini più dense e rinfoltimenti in quelle più rade con latifoglie per i boschi di conifere;

2.3 - Acquisto di macchinari e/o attrezzature necessarie ad una migliore e più razionale gestione e produzione forestale e che limitino l'impatto negativo sul suolo e sulle risorse naturali.

Azione 3 - Elaborazione di Piani di Gestione Forestale e loro strumenti equivalenti:

L'azione 3 è funzionale all'ottimizzazione della gestione delle risorse forestali e prevede un'unica tipologia di intervento:

3.1 - Spese per la redazione dei PGF o strumenti equivalenti, comprensivi degli onorari di professionisti e consulenti. L'elaborazione di piani di gestione forestale e loro strumenti equivalenti, ai sensi dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, comma 2, lettera e), sia come attività a sé stante e/o come parte di un investimento, necessari anche all'ottenimento della certificazione forestale (es.: Forest Stewardship Council - FSC e/o Programme for Endorsement of Forest Certification schemes - PEFC).

6. LOCALIZZAZIONE

La Sottomisura si applica su tutto il territorio regionale, limitatamente alle zone boscate.

7. SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari e le relative forme giuridiche, per la Sottomisura 8.6 sono così rappresentati:

Tipologie di Beneficiario	Forme giuridiche
a) Silvicoltori privati; Amministrazioni comunali e loro Consorzi; PMI.	Persone Fisiche, Ditte Individuali, Società di Persone, Società di Capitali, Comuni e loro Consorzi; Enti Privati
b) Fornitori di servizi e titolari di aree forestali che forniscono servizi di gestione per altre proprietà forestali, purché iscritti all'Albo regionale delle imprese boschive alla data di rilascio della DdS e di invio telematico dell'E.I.P.	

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità sono correlate alla tipologia di investimento ed alla tipologia di progetto, secondo quanto specificato nel presente paragrafo. In ogni caso, preliminarmente alla compilazione/stampa/rilascio della DdS e dell'E.I.P., i soggetti interessati dovranno risultare iscritti all'anagrafe delle Aziende Agricole tramite costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale come previsto dal DM n. 162 del 12/01/2015.

Il supporto può essere concesso anche ai detentori di aree forestali che con i macchinari acquistati forniranno servizi di gestione delle foreste ad altri imprenditori forestali, oltre alla propria azienda. Nell'ambito di questa Sottomisura sono compresi anche i fornitori di soli servizi. Tale condizione dovrà essere chiaramente indicata nella DdS.

Nei casi in cui i macchinari forestali acquistati siano destinati al servizio di più aziende forestali, tale condizione dovrà essere chiaramente indicata nella DdS.

La produzione di cippato o pellets si considera su piccola scala quando eseguita direttamente dalle aziende che gestiscono terreni forestali, dalle imprese di utilizzazione forestale o da loro associazioni e per investimenti non superiori a 100.000 €.

8.1 Condizioni di ammissibilità dei terreni oggetto di intervento:

- legittima conduzione delle superfici oggetto di richiesta di intervento secondo quanto previsto dalla circolare Agea n. 120 del 01/03/2016 e s.m.i.;
- possesso di una superficie boscata minima di 2.000 metri quadrati e larghezza media non

inferiore a 20 metri;

c) possesso di un PGF o strumento equivalente, nel caso di aziende con superfici boscate accorpate maggiori di 50 Ha, in situazione ante intervento;

I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) non si applicano in caso di Fornitori di servizi che forniscono servizi di gestione per altre proprietà forestali, che dovranno essere iscritti all'Albo regionale delle imprese boschive alla data di rilascio della DdS e di invio telematico dell'E.I.P e partecipano al Bando per l'azione 1 intervento 1.1.

8.2 Condizioni di ammissibilità del progetto:

Le condizioni di ammissibilità del progetto sono correlate alla tipologia di azione, di cui al precedente paragrafo 5:

Condizioni di ammissibilità del progetto	Azione
d) conformità del progetto rispetto a quanto specificato nei paragrafi 5, 6, 10 e 11 del presente bando;	1 - 2 - 3
e) impiego di specie autoctone di latifoglie nobili compatibili con le condizioni ambientali e pedo-climatiche dell'area di intervento (come riportate nell'allegato 1);	2
f) raggiungimento del punteggio minimo ammissibile di sottomisura pari a 12 punti (cfr. paragrafo 12 Criteri di selezione);	1 - 2 - 3
g) rispetto del massimale complessivo di investimento, secondo quanto previsto dal paragrafo 11 del presente bando;	1 - 2 - 3
h) presentazione documentazione di cantierabilità, che attesti la conformità degli interventi proposti in progetto alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo ed ai vincoli presenti nell'ambito di intervento (Valutazione di Incidenza Ambientale per interventi ricadenti in aree Natura 2000, ove di pertinenza; Valutazione di Impatto Ambientale per interventi con potenziali rischi per l'ambiente, ove di pertinenza; eventuali altri procedimenti autorizzativi, ove di pertinenza);	2
i) nei casi previsti dalla normativa generale vigente in tema di appalti, di cui al D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., espletamento delle procedure di gara ed assegnazione definitiva dei lavori all'impresa aggiudicataria.	1 - 2 - 3

Per i suddetti requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g) dovranno sussistere, per le azioni di pertinenza, alla data di rilascio della DdS e di invio telematico dell'E.I.P.

Inoltre, secondo quanto precisato nel successivo paragrafo 15 del presente bando:

- per i requisiti di cui alla lettera i), se ne dovrà dimostrare il possesso entro 180 gg dal provvedimento di ammissibilità agli aiuti della sottomisura;
- per il requisito di cui alla lettera j), si dovrà dimostrare l'attivazione della procedura di gara entro 30 gg dall'ottenimento di tutti i titoli abilitativi e la conclusione della stessa, fino all'assegnazione definitiva dei lavori all'impresa aggiudicataria, entro i successivi 150 gg.

9. IMPEGNI

I soggetti beneficiari degli aiuti della sottomisura, destinatari di provvedimento di concessione degli aiuti, dovranno assumere i seguenti impegni:

- Mantenere i Requisiti di Ammissibilità di cui al precedente paragrafo 8 per tutta la durata della concessione;
- Rispettare i termini e le modalità di esecuzione degli interventi stabiliti nel presente

provvedimento, nonché nella concessione degli aiuti e da eventuali atti correlati, e nel rispetto della normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti;

c) Osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili dalla Sottomisura 8.6 secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;

d) Attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima DdP, **un conto corrente dedicato** intestato al soggetto beneficiario. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata dell'investimento e di erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all'aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e dall'eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi ai benefici dalla Sottomisura 8.6.

e) Non richiedere né percepire, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici. I richiedenti dovranno dichiarare:

- nel caso di soggetti di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce di spesa oggetto di DdS;
- nel caso di soggetti di diritto pubblico, di non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce di spesa oggetto di DdS. I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute.

f) Impiegare il materiale di propagazione di specie autoctone, compatibili con le condizioni ambientali e pedo-climatiche dell'area di intervento, secondo le prescrizioni previste dalla normativa europea in materia di commercializzazione di semi o piante forestali e ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 386/2003. Per la normativa regionale si fa riferimento alle Determinazioni Dirigenziali del Settore Foreste della Regione Puglia del 07/07/2006 n. 889, del 21/12/2009 n.757, del 16/12/2009 n. 2461, del 26/03/2010 n. 65.

g) Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti per un periodo minimo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo.

10. TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO E COSTI AMMISSIBILI

Le tipologie di intervento ed i costi ammissibili sono stabiliti dal paragrafo 8.2.8.3.6.5 della scheda Sottomisura 8.6 del PSR Puglia 2014-2020, in conformità alle norme stabilite dagli artt. 65 e 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dagli artt. 45 e 46 del Reg. (UE) n.1305/2013.

I costi e gli interventi ammissibili sono correlati all'azione ed alla tipologia di intervento del progetto di investimenti.

Il sostegno copre i costi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali, gli investimenti per il miglioramento e potenziamento del valore economico delle foreste e, sostiene i costi per la redazione del PGF.

Il sostegno viene riconosciuto a seguito di presentazione di documentazione giustificativa delle

spese sostenute.

Per determinare la pertinenza, la congruità e la ragionevolezza dei costi, nonché i criteri di imputabilità, rispetto al progetto di investimenti, si rimanda al successivo paragrafo 17.

Nel dettaglio, le tipologie di investimento correlate alle azioni previste dalla sottomisura e la relativa tipologia di costi ammissibili sono di seguito specificati.

a) Azione 1 - Interventi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali:

Intervento 1.1 - Adeguamento innovativo delle dotazioni tecniche:

Costi di acquisto o leasing di macchine e mezzi, attrezzature e impianti nuovi per:

- Gestione del bosco, utilizzazioni ed esbosco forestale e raccolta di biomasse legnose;
- Lavorazione preindustriale dei prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali, finalizzate alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali, industriali e /o energetici su piccola scala;
- Seconda trasformazione su piccola scala, per gli utilizzi artigianali, industriali e/o energetici;
- Raccolta, stoccaggio, lavorazione e commercializzazione di prodotti non legnosi in bosco.

Intervento 1.2 - Realizzazione, ammodernamento e adeguamento di vivai forestali:

Costi per la realizzazione, ammodernamento e adeguamento di vivai forestali per la produzione di piantine forestali unicamente all'interno dell'azienda richiedente gli aiuti, purché realizzati nella medesima zona forestale, mediante l'acquisto o il leasing di macchine, attrezzature e impianti nuovi.

b) Azione 2 - Interventi e pratiche forestali sostenibili finalizzate ad accrescere il valore economico delle foreste:

Intervento 2.1 - Interventi selvicolturali con finalità produttive

Costi per operazioni di tagli colturali, ripuliture di vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, sfolli, ripuliture e diradamenti, tagli intercalari per l'eliminazione di essenze alloctone, disetaneizzazione, tagli di conversione e avviamento a fustaia, abbattimento delle piante malate e/o morte e sostituzione con specie autoctone pregiate.

Intervento 2.2 - Interventi selvicolturali per il recupero e la valorizzazione produttiva dei boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati

Costi per operazioni straordinarie volte a modificare la composizione specifica di popolamenti artificiali, in abbandono colturale e/o degradati per favorire lo sviluppo di specie autoctone di maggior pregio e valore tecnologico. Sono compresi i costi per operazioni di tramarratura, riceppatura, rinfoltimenti con specie autoctone di latifoglie nobili per boschi di latifoglie; sfolli, diradamenti nelle compagini più dense e rinfoltimenti in quelle più rade con latifoglie per i boschi di conifere.

Intervento 2.3 - Acquisto di macchinari e/o attrezzature

Costi per l'acquisto di macchine ed attrezzature per ottimizzare la gestione delle superfici forestali e le relative produzioni legnose aziendali.

c) Per le Azioni 1 e 2 - Spese generali

Sono, inoltre, ammissibili le spese generali ai sensi dell'art. 45 comma 2, lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, ossia onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Tali spese sono ammissibili nel limite massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento di cui alle precedenti lettere a) e b).

Ulteriori dettagli in merito alle spese generali sono riportati nel successivo paragrafo 17.5.

In caso di ammissibilità agli aiuti, l'eleggibilità delle spese di cui sopra (lettere a e b) decorre dalla data di presentazione della DdS, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.).

In ogni caso, "Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'AdG del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione (laddove applicabili) stabiliti dall'organismo competente." (art. 60, comma 2.1, Reg. UE n.1305/2013).

Da tale disposizione si desume che le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all'attuazione di operazioni che sono direttamente riconducibili alle "attività ammissibili" rientranti in una delle misure dei Programmi di Sviluppo Rurale.

d) Azione 3 - Elaborazione di PGF e loro strumenti equivalenti:

Intervento 3.1 - Elaborazione di PGF e loro strumenti equivalenti:

Spese per la redazione dei PGF o strumenti equivalenti, comprensivi degli onorari di professionisti e consulenti.

e) Limitazioni ed interventi non ammissibili

Non sono ammissibili agli aiuti gli interventi, seppur previsti dalla sottomisura, non consentiti dalla vincolistica vigente negli ambiti territoriali di localizzazione degli investimenti.

Relativamente all'Azione 1 - Intervento 1.1, gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia devono essere limitati alle lavorazioni precedenti alla lavorazione industriale e su piccola scala. Non sono ammissibili gli investimenti di trasformazione industriale del legname e per la produzione di pannelli e mobili nonché gli interventi non riconducibili alla "piccola scala".

In termini generali, non sono ammissibili:

- spese per interventi riconducibili a operazioni di rinnovamento del bosco dopo il taglio definitivo di utilizzazione;
- i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e sostituzione dotazionale di macchine agricole/forestali;
- i costi per l'acquisto di beni non durevoli come i materiali di consumo a ciclo breve (dispositivi di protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori forestali, materiale di consumo vivaistico, ecc.);
- gli interventi su fabbricati ad uso abitativo;
- i costi inerenti la viabilità forestale di ogni ordine e grado;
- gli investimenti di trasformazione industriale del legname e per la produzione di pannelli e mobili nonché gli interventi non riconducibili alla "piccola scala".

Inoltre:

- Gli interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione.
- Nelle aree Natura 2000, in caso di superfici boscate superiori a 50 ettari, divieto di rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 mq per le fustaie e a 5.000 mq per i cedui semplici o composti. Sono fatti salvi gli interventi di ripristino di habitat forestali da effettuare in radure entro rimboschimenti di specie alloctone da rinaturalizzare.
- Il sostegno non è ammissibile per prodotti forestali non legnosi, non sviluppati e raccolti nel bosco, ma coltivati in frutteto.

Ulteriori disposizioni e dettagli di natura tecnica, in merito in merito alla tipologia di investimento e ai costi ammissibili, potranno essere definite nelle specifiche **Linee Guida regionali e/o Disposizioni Attuative** che saranno emanate successivamente dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

11. ENTITA' DELL'AIUTO PUBBLICO E TIPOLOGIA DI PROGETTO

La sottomisura 8.6 prevede la concessione di aiuto pubblico nelle forme di contributo in conto capitale, commisurato ai costi di intervento sostenuti, nella misura del 65% della spesa ammessa, in regime "de minimis", con il massimale di 200.000 Euro nell'arco dei tre esercizi finanziari.

Pertanto, nel caso in cui il beneficiario percepisca altri aiuti in regime de minimis, nell'arco di tre esercizi finanziari di pertinenza, dalla concessione degli aiuti al saldo, dovrà essere rispettato tale limite.

Per la singola DdS dovrà essere presentato un unico progetto di investimenti comprendente tutti gli interventi proposti, relativi alle tre azioni della sottomisura. Un progetto di investimenti può prevedere interventi unicamente per l'azione 1, oppure per l'azione 2 oppure per l'azione 3.

I punteggi stabiliti dai criteri di selezione saranno attribuiti all'unica DdS ed all'unico progetto di investimenti.

E' fissato, per singolo progetto e per singola DdS, un limite massimo di investimento complessivo pari a **Euro 300.000,00**, comprese le spese generali.

Nel caso di ammissione a finanziamento di progetti di importo superiore al limite massimo previsto, la spesa eccedente sarà a totale carico del beneficiario.

Ulteriori disposizioni e dettagli di natura tecnica, in merito in merito alla tipologia di progetto, potranno essere definite nelle specifiche **Linee Guida regionali e/o Disposizioni Attuative** che saranno emanate successivamente dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

12. CRITERI DI SELEZIONE

Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti della tipologia di Sottomisura, sono previsti i seguenti criteri di selezione presentati nel Comitato di Sorveglianza del 16/03/2016 ed approvati dall'AdG con D.A.G. n.191 del 15/06/2016, basati sui seguenti macrocriteri: Ambiti territoriali, Tipologia delle operazioni attivate e Beneficiari.

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI

Principio 1 - Localizzazione dell'intervento*	Punti
Aree collinari	12,5
Aree montane	25
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	25

* Sulla base della ripartizione del territorio nazionale per zone altimetriche (montagna, collina, pianura) definita nell'ambito del sistema circoscrizionale statistico dell'ISTAT, istituito nel 1958.

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE

Principio 2 – Tipologia dell'intervento	Punti
<i>Maggior contenuto di innovazione</i>	
• Innovazione in termini di acquisto di impianti/macchine/attrezzature che riducono le emissioni nocive sul suolo e/o in atmosfera	6
• Innovazione in termini di acquisto di impianti/macchine/attrezzature che migliorano le condizioni di sicurezza dei lavoratori	6
<i>Maggiore estensione delle superfici forestali interessate dagli interventi nelle disponibilità dei beneficiari</i>	
• Superficie forestale interessata da 10 a 20 Ha	9
• Superficie forestale interessata da 20 a 30 Ha	12
• Superficie forestale interessata da 30 a 40 Ha	15
• Superficie forestale interessata > 40 Ha	18
<i>Piano di gestione forestale</i>	
• Aziende forestali singole o associate al di sotto di 50 ha che presentano un piano di gestione forestale	15
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	45

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI

Principio 3 - Qualifica del beneficiario	Punti
<i>a) Grado di aggregazione tra più beneficiari</i>	
• Più di 5 beneficiari aggregati	20
• Da 2 a 5 beneficiari aggregati	15
<i>b) Imprenditore agricolo professionale (IAP) come definito dal D.Lvo 99/2004</i>	10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	30

Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti è fissato un punteggio minimo ammissibile pari a 12 punti.

A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimenti minori.

Nel caso di progetti che prevedono diverse tipologie di intervento della stessa sottomisura, il punteggio si calcola esclusivamente sulla tipologia principale qualora questa rappresenti almeno l'80% del valore del progetto, altrimenti con il peso ponderato delle diverse tipologie di intervento previste nel progetto.

In linea generale i punteggi sono cumulabili, fatte salve situazioni specifiche ed oggettive, che verranno evidenziate al loro verificarsi.

Nel caso di interventi ricadenti in più aree a differente priorità, il calcolo del punteggio spettante verrà effettuato in maniera proporzionale all'estensione ricadente in ciascuna area.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi per i seguenti requisiti, sono indicati i relativi criteri:

Requisito	Criterio
Innovazione	da definire nelle Linee Guida
Maggiore estensione delle superfici	Superficie boschiva oggetto di intervento (E.I.P. e DdS)

Grado di aggregazione	da definire nelle Linee Guida
I.A.P.	Presentazione di specifica istanza all'SPA di competenza (Determina n. 49 del 15/02/2016)

Secondo quanto precisato alla lettera i del successivo paragrafo 13, i punteggi previsti dai Criteri di Selezione saranno attribuiti in sede di redazione dell'E.I.P. e saranno successivamente verificati nel corso dei controlli di ammissibilità (cfr. paragrafo 14.2 del presente bando). Nel caso in cui non venga raggiunto il punteggio minimo previsto dai criteri di selezione della sottomisura, pari a 12, non sarà consentito l'invio telematico dell'E.I.P.

13. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DdS E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

I soggetti che intendono partecipare al Bando, preliminarmente alla presentazione della DdS e alla compilazione dell'E.I.P. sono obbligati alla costituzione e/o all'aggiornamento del fascicolo sul portale SIAN per il tramite di soggetti abilitati e riconosciuti da AGEA.

In seguito alla costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale si potrà procedere alla compilazione delle DdS e alla redazione dell'E.I.P.

Le DdS e gli E.I.P. devono essere compilati, stampati e rilasciati in forma telematica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione rispettivamente dall'OP AGEA sul portale SIAN e dalla Regione Puglia sul portale www.svilupporurale.regione.puglia.it

L'accesso ai portali è riservato agli utenti abilitati che dovranno presentare le deleghe secondo la modulistica allegata (come da modelli riportati nell'Allegato 2 e disponibili sul sito regionale).

In caso di prima attivazione, i liberi professionisti, preliminarmente al conferimento della suddetta delega, dovranno richiedere al Responsabile delle Utenze regionali idonee credenziali di accesso all'area riservata del portale SIAN (come da modello riportato nell'Allegato 2).

Per l'utilizzo degli applicativi SIAN e per la presentazione delle DdS, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale utente pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it e nel portale www.svilupporurale.regione.puglia.it

Le DdS potranno essere compilate, stampate e rilasciate sul portale SIAN a decorrere dalla data del 01/02/2017 e fino alla data del 28/04/2017.

La compilazione/stampa/invio telematico dell'E.I.P. sarà consentita a decorrere dalla data del 01/02/2017 e fino alla data del 21/04/2017.

I tecnici incaricati dai richiedenti gli aiuti potranno inoltrare richiesta di accesso al portale regionale e al portale SIAN, utilizzando esclusivamente la procedura e la modulistica innanzi indicata, entro e non oltre il 18/04/2017.

Nel dettaglio, l'intero procedimento di presentazione e gestione delle DdS è articolato nelle seguenti fasi:

- i. **Compilazione ed invio telematico di un Elaborato Informatico Progettuale (E.I.P)**
Successivamente all'esecuzione delle operazioni di costituzione e/o aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale, potrà essere compilato sul portale regionale l'E.I.P.

L'E.I.P. riporterà le informazioni relative alla localizzazione degli interventi, dettagli tecnici e finanziari degli interventi, nonché le informazioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi relativi agli specifici Criteri di Selezione e priorità della Sottomisura.

I beneficiari sono tenuti a fornire, in fase di compilazione dell'E.I.P. informazioni adeguate circa l'aumento di valore economico aggiunto atteso delle aree forestali a seguito degli

interventi proposti.

Nel caso in cui, con la compilazione dell'E.I.P. non venga raggiunto il punteggio minimo ammissibile, pari a 12 punti, secondo quanto previsto dai Criteri di Selezione della sottomisura, non sarà consentito l'invio telematico.

L'elaborato tecnico-informatico riporta, inoltre, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, il richiedente gli aiuti, attesta la veridicità dei dati riportati nello stesso e l'effettivo possesso delle condizioni di ammissibilità della Sottomisura, nonché assunzione degli impegni e presa d'atto dei vincoli degli aiuti erogati in regime "de minimis".

ii. Compilazione, stampa e rilascio della DdS

La DdS, deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN, gestito dall'OP Agea, secondo le funzionalità disponibili e le modalità descritte nell'apposito manuale utente Agea. La DdS deve essere unica per singolo beneficiario a livello di sottomisura.

iii. Elaborazione dei punteggi dichiarati, formulazione della graduatoria di ammissibilità all'istruttoria ed adozione relativo provvedimento dell'AdG PSR Puglia 2014-2020

Tutte le DdS per le quali è stato effettuato il rilascio e l'invio telematico dell'E.I.P., entro i termini stabiliti, saranno inserite in graduatoria in base al punteggio attribuito nello stesso elaborato e nel rispetto dei criteri di selezione e priorità di Sottomisura.

La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento amministrativo da parte dell'A.d.G. e pubblicata sul sito www.svilupporurale.regione.puglia.it, nonché sul BURP; la pubblicazione assume valore di notifica ai richiedenti gli aiuti, del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti da parte degli stessi, anche in funzione degli importi richiesti e della disponibilità finanziaria del presente bando.

Lo stesso provvedimento disciplinerà le modalità ed i termini per la trasmissione della documentazione allegata alla DdS di cui al successivo punto iv.

iv. Acquisizione della DdS e della documentazione prevista a corredo della stessa

I soggetti presenti nella graduatoria di ammissibilità all'istruttoria, secondo i termini e le modalità previste dal suddetto provvedimento, dovranno obbligatoriamente far pervenire, copia della DdS debitamente sottoscritta e corredata di tutta la documentazione di seguito elencata alle lettere a), b), c) e d), secondo le fattispecie di pertinenza (Tipologie di beneficiario, Azione e tipologia di intervento).

La predetta documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo PEC alle Sedi Provinciali della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, pena l'irricevibilità della DdS, con all'oggetto:

**PSR Puglia 2014-2020 - Sottomisura- Trasmissione documentazione –
Domanda di Sostegno n.....**

In caso di aziende con superfici ricadenti in più province, la documentazione dovrà essere inviata alla Sede Provinciale in cui ricade la maggior parte delle superfici oggetto di intervento.

Alla copia della DdS, debitamente firmata in ogni sua parte, deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione, correlata alle tipologie di beneficiario previste (cfr. paragrafo 7), all'Azione (az.) ed alla Tipologia di intervento (int.) (cfr. paragrafo 5).

Documentazione richiesta	Beneficiari	Azione e tipologia di intervento
a. Fotocopia del documento di riconoscimento , in corso di validità;	Tutti senza alcuna eccezione	
b. copia cartacea dell'E.I.P., redatto on-line sul portale regionale www.svilupporurale.regione.puglia.it , timbrato e firmato dal tecnico abilitato e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante della ditta richiedente, completo dell'attestazione di invio telematico dello stesso		
c. Documentazione amministrativa: <ul style="list-style-type: none"> – Copia del titolo di possesso delle particelle interessate dagli interventi (titolo di proprietà e/o del contratto di affitto stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato di durata non inferiore a 10 anni dalla data di pubblicazione del bando), oppure per superfici di proprietà pubblica, contratto di comodato in cui sia garantita la durata e gli impegni del beneficiario, purché l'atto sia regolarmente registrato nei modi di legge e che sia garantita dal comodante la prosecuzione degli impegni nel caso di risoluzione del contratto; – Copia dichiarazione di consenso del proprietario/comproprietario, qualora non già riportato nello stesso contratto, in cui dichiara, inoltre, di essere a conoscenza della richiesta di sostegno e di accettazione dell'assoggettamento delle proprie superfici agli impegni della sottomisura, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000. 	a)	Az. 1 - Int. 1.2; Az. 2 - Int. 2.1 e 2.2; Az. 3 - Int. 3.1.
Inoltre, nel caso di Enti Pubblici: <ul style="list-style-type: none"> – Atto attestante l'inserimento dell'intervento nel piano triennale ed in quello annuale degli interventi dell'Ente (indicandone gli estremi di approvazione), e che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o di amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni; – Copia conforme all'originale della delibera di approvazione del progetto con la relativa previsione della spesa complessiva (I.V.A. compresa), ed autorizzazione per la presentazione della DdS e della documentazione allegata ai sensi del presente bando; 	a)	Az. 1 - Int. 1.2 Az. 2 - Int. 2.1 e 2.2 Az. 3 - Int. 3.1
E, nel caso di Altri Enti o Privati associati: <ul style="list-style-type: none"> – Copia conforme dell'atto costitutivo; – Attestazione di vigenza del soggetto giuridico ed assenza di procedura concorsuale a carico della medesima; – Copia conforme all'originale dell'atto adottato dal competente organo decisionale con il quale si approva il progetto con la relativa previsione di spesa complessiva (I.V.A. compresa), e si delega il legale rappresentante alla presentazione della DdS e della documentazione richiesta. 	a)	Az. 1 - Int. 1.2 Az. 2 - Int. 2.1 e 2.2 Az. 3 - Int. 3.1
d. Documentazione tecnica:		
d.1 - Relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi da realizzare completa degli allegati di pertinenza:	Tutti senza alcuna eccezione	
d.2 – Elaborati grafici riportanti le planimetrie delle superfici aziendali interessate dagli interventi, con relativa ubicazione ed identificazione degli interventi	a)	Az. 1 – Int. 1.2 Az. 2 Int. 2.1 e 2.2 Az. 3 – Int. 3.1
d.3 - Per le voci di costo non previste dai prezziari, compreso gli onorari per i professionisti ed i costi per la redazione dei PGF o strumenti equivalenti, tre preventivi analitici di soggetti concorrenti, per tipologia omogenea e comparabile di fornitura con allegata breve relazione giustificativa della scelta operata, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici;	Tutti senza alcuna eccezione	
d.4 - Computo metrico analitico, comprendente tutte le voci di costo correlate al progetto, siano esse derivanti da Prezziario che dagli eventuali preventivi;		
d.5 - Quadro riepilogativo di spesa.		

– **Altra documentazione tecnica (foto georeferenziate ante – intervento, ecc.) con l'indicazione della relativa pertinenza, della tipologia di beneficiari e dell' azione e intervento.**

Nel caso in cui trattasi di interventi su superfici oggetto di analoghi interventi realizzati con altri fondi (PSR Puglia 2007-2013 o altro), gli elaborati grafici dovranno essere di tipo comparativo, con l'indicazione ed ubicazione degli interventi proposti in progetto della sottomisura PSR

Puglia 2014-2020 e degli altri interventi realizzati con gli eventuali altri strumenti finanziari.

La relazione tecnica dovrà essere elaborata secondo il modello specifico di cui **all'Allegato 3.**

Tutta la documentazione tecnica dovrà essere redatta, firmata e timbrata da tecnico competente ai sensi della normativa e giurisprudenza vigente, abilitato e iscritto ad Ordine, Albi o Collegi professionali.

14. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

In relazione alle DdS pervenute ed alla relativa documentazione si procederà alle operazioni di istruttoria tecnico amministrativa dei progetti, che si articolano in due fasi: controlli di ricevibilità e controlli di ammissibilità.

14.1 Controlli di ricevibilità:

I controlli di ricevibilità sono finalizzati alla verifica del rispetto dei termini di invio della documentazione e della completezza della stessa, secondo quanto stabilito nel presente bando. Il soggetto richiedente gli aiuti sarà escluso dalla graduatoria, di cui al punto iii del paragrafo 13, qualora si verifichi anche uno dei seguenti casi:

1. Irricevibilità per presentazione fuori termine della DdS e della documentazione richiesta in allegato;
2. Irricevibilità delle DdS per mancata sottoscrizione della stessa;
3. Irricevibilità della domanda per la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti obbligatori di cui ai punti a), b), c) e d) di cui al precedente punto iv del paragrafo 13, secondo le fattispecie di pertinenza (Tipologie di beneficiario, Azione e tipologia di intervento).

Per le DdS irricevibili, in esito alle verifiche indicate alle precedenti casistiche, preliminarmente all'esclusione della graduatoria, sarà comunicato ai titolari, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90, l'esito della verifica a mezzo PEC con la relativa motivazione.

Le DdS che avranno superato i controlli di ricevibilità saranno quindi ammesse alla successiva fase dei controlli di ammissibilità.

14.2 Controlli di ammissibilità:

Tali controlli di ammissibilità, attraverso la verifica di conformità e l'esame di merito di tutta la documentazione di progetto, sono finalizzati alla verifica dei requisiti di ammissibilità, all'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione, alla definizione degli investimenti ammissibili agli aiuti e, conseguentemente, della spesa ammessa e del contributo concesso.

Per quanto attiene ai Requisiti di Ammissibilità, in base a quanto riportato in DdS e nella documentazione tecnico-amministrativa allegata, viene verificata la sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti paragrafo 6 (localizzazione), 7 (soggetti beneficiari) e 8 (condizioni di ammissibilità) del presente bando.

In riferimento alle condizioni di ammissibilità, secondo quanto stabilito nel paragrafo 8, ove pertinenti, entro i termini di cui al successivo paragrafo 15.1 (data del provvedimento di ammissibilità):

- la documentazione di cantierabilità, dovrà essere presentata entro i successivi 180 gg;

- relativamente alle procedure di appalto: entro 30 gg dovrà essere attivata la procedura di gara, ed entro i successivi 150 gg dovrà essere conclusa la stessa, con l'assegnazione definitiva dei lavori all'impresa aggiudicataria.

Per quanto riguarda i punteggi previsti dai Criteri di Selezione, gli stessi vengono attribuiti in fase di compilazione dell'E.I.P. ed eventualmente giustificati nella documentazione di progetto e dalle informazioni presenti nello stesso E.I.P. Nel corso dei controlli di ammissibilità viene verificata la sussistenza delle condizioni relative all'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione della sottomisura (cfr. paragrafo 12 Criteri di Selezione). Il punteggio dichiarato nell'E.I.P. può essere rideterminato in base alle risultanze delle attività istruttorie, prima della concessione degli aiuti.

Pertanto, a conclusione dei controlli di ammissibilità potranno verificarsi aggiornamenti della graduatoria di cui al provvedimento di cui al punto iii del precedente paragrafo 13.

Per quanto attiene alla definizione della tipologia di interventi ammissibili agli aiuti e, conseguentemente della spesa ammessa e del contributo concedibile, viene esaminata la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla DdS, verificando:

- la corrispondenza degli interventi proposti in progetto a quanto indicato ai paragrafi 10 e 11,
- la correttezza della determinazione della spesa in base al prezziario e/o ai preventivi.

15. AMMISSIBILITA' AGLI AIUTI DELLA SOTTOMISURA

A conclusione dei controlli di ammissibilità è redatto verbale istruttorio di ammissibilità agli aiuti con definizione degli interventi ammissibili, della spesa ammissibile e del contributo concedibile.

15.1 Provvedimento di ammissibilità agli aiuti della sottomisura

Sulla base degli esiti istruttori dei singoli progetti, l'AdG PSR Puglia 2014-2020 emetterà i provvedimenti di ammissibilità agli aiuti, che saranno inviati a mezzo PEC ai soggetti interessati.

Il provvedimento di ammissibilità riporta il dettaglio della tipologia di investimenti ammissibili, della spesa ammissibile e del contributo concedibile, nonché ulteriori adempimenti a carico dei richiedenti gli aiuti.

Tali provvedimenti, ove pertinenti, sono condizionati:

- alla presentazione, entro 180 gg dalla loro emanazione, della documentazione di cantierabilità degli interventi;
- all'attivazione della procedura di gara entro 30 gg dall'ottenimento di tutti i titoli abilitativi e alla conclusione della stessa, fino all'assegnazione definitiva dei lavori all'impresa aggiudicataria, entro i successivi 150 gg.

15.2 Provvedimento di concessione agli aiuti della Sottomisura

Nel corso dei suddetti termini fissati a partire dall'emissione del provvedimento di cui al precedente paragrafo 15.1, i soggetti richiedenti gli aiuti dovranno presentare la documentazione pertinente.

Nella fase di acquisizione della documentazione relativa alla cantierabilità ed alle gare di appalto, i soggetti richiedenti dovranno presentare, il progetto definitivo attraverso la seguente documentazione, correlata alle tipologie di beneficiario previste (cfr. paragrafo 7), all'Azione ed alla Tipologia di intervento (cfr. paragrafo 5):

Documentazione richiesta	Beneficiari	Azione e tipologia di intervento
Elaborati grafici di progetto definitivo a seguito dei titoli abilitativi conseguiti, ove differenti rispetto agli elaborati grafici di cui alla lettera d) del precedente paragrafo 13	a)	Az. 1 – Int. 1.2 Az. 2 Int. 2.1 e 2.2 Az. 3 – Int. 3.1
Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa definitivi, a seguito dei titoli abilitativi conseguiti e dell'eventuale procedura di gara d'appalto, ove differenti rispetto agli elaborati grafici di cui alla lettera d) del precedente paragrafo 13;		Tutti senza alcuna eccezione
Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario attestante che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico ed il quadro riepilogativo di spesa sono riferiti al progetto definitivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi documenti relativi al progetto iniziale di cui alla documentazione tecnica di cui alla lettera d) del paragrafo 13.		

In seguito alla ricezione della suddetta documentazione, gli uffici istruttori completano i controlli di ammissibilità, esaminando nel merito la stessa e determinando, **per il progetto definitivo**, la tipologia di investimenti e la spesa ammessa. Tali controlli potranno comprendere eventuali verifiche in situ, per accertare lo stato dei luoghi ante intervento.

Conseguentemente, l'AdG del PSR Puglia 2014-2020 emette il provvedimento di concessione degli aiuti con l'indicazione della spesa ammessa e del contributo concesso, nonché ulteriori adempimenti a carico dei beneficiari.

Il provvedimento di concessione agli aiuti della sottomisura viene inviato a mezzo PEC ai soggetti beneficiari che, entro il termine fissato dallo stesso provvedimento, dovranno esprimere formale accettazione della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi.

16. TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

I termini e le modalità di esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento saranno riportati nel provvedimento di concessione degli aiuti e negli atti conseguenti.

16.1 Imprese esecutrici dei lavori

Relativamente alle modalità di esecuzione degli interventi, secondo quanto previsto dal Reg. Regionale n. 9 del 03/05/2013, i lavori selvicolturali, di sistemazione idraulico-forestali, imboschimento e di rimboschimento, tagli boschivi per superfici superiori a 1 ettaro, devono essere eseguite dalle imprese iscritte all'Albo suddetto.

16.2 Operazioni realizzate da Enti Pubblici e Organismi di Diritto Pubblico

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. Ai fini dell'ammissibilità della spesa per l'esecuzione di opere, servizi e forniture, gli Enti pubblici possono utilizzare:

- contratto di affidamento nell'osservanza dei limiti della soglia comunitaria;
- contratto di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica;
- contratto di affidamento diretto "in house providing";
- convenzione con altra Amministrazione pubblica che si impegna ad eseguire i lavori.

Nel caso in cui la scelta dell'Ente ricada nell'affidamento "in house providing", per la legittimità dello stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi.

a) l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello

esercitato sui propri servizi;

b) il soggetto affidatario svolga più dell'80% delle prestazioni effettuate a favore dell'amministrazione aggiudicatrice o di un altro ente pubblico controllato dalla prima;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione private che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza dominante sulla medesima persona giuridica.

In tutte le procedure di selezione dei fornitori gli Enti Pubblici dovranno fornire garanzie in merito alla ragionevolezza dei costi, compreso il caso di ricorso a società in-house. In particolare nel caso degli "in house providing" tali garanzie dovranno fare riferimento alla ragionevolezza dei costi di personale sostenuti direttamente, alla congruità delle spese generali, e al rispetto delle procedure di selezione di fornitori terzi di beni e servizi. Per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti dalle strutture in-house, questi dovranno essere avvicinati (in termini di qualità, profili professionali e costi) alle migliori esperienze di mercato.

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

16.3 Varianti ed adattamenti tecnici

Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa. Nel rispetto di tale condizione, sono considerate varianti in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate; le varianti, di norma, devono essere preventivamente richieste ed approvate, pena l'inammissibilità delle relative spese.

Nella valutazione generale delle varianti e delle relative disposizioni procedurali, particolare attenzione andrà rivolta al mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

Di norma, non sono considerate varianti al progetto originario, ma adattamenti tecnici, le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa definita nella misura del 10% della spesa ammessa agli aiuti, compreso il caso di cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

In ogni caso i progetti ammessi agli aiuti non potranno concludersi con una percentuale di realizzazione inferiore all'80% della relativa spesa ammessa agli aiuti, anche in seguito a varianti approvate, fatti salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali previste dall'art. 2 del Reg. UE n.1306/2013.

17. AMMISSIBILITA' ED ELEGGIBILITA' DELLE SPESE

L'ammissibilità della spesa relativa agli interventi proposti e realizzati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi della sottomisura; solo nel caso in cui tali interventi siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi, le spese relative potranno essere giudicate ammissibili.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è dunque necessario che:

- risulti riferibile a un intervento dichiarato ammissibile secondo la normativa di riferimento;
- rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento.

Per essere dichiarata ammissibile, una spesa deve essere:

- riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;

- imputabile, pertinente e congrua rispetto all'intervento ammissibile;
- verificabile e controllabile;
- legittima e contabilizzata;
- pagata dal beneficiario.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale ed interventi analoghi" del MiPAAF vigenti alla data di pubblicazione del Bando e dei conseguenti provvedimenti di concessione degli aiuti.

17.1 Imputabilità, Pertinenza, Congruità e Ragionevolezza dei costi

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale.

Nell'ambito delle tipologie di investimento le singole voci di spesa per essere imputabili e pertinenti dovranno:

- essere imputabili ad un'operazione finanziata, ossia ci deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi della Sottomisura;
- essere pertinenti rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- congrue rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessarie per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione;
- riguardare interventi decisi dall'AdG, o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Per congruità e ragionevolezza dei costi si intende:

- la conformità ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- l'attendibilità del raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- il corretto rapporto del valore in comparazione alle necessità progettuali ed aziendali.

Per la determinazione della ragionevolezza dei costi si farà riferimento al "Prezzario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno" vigente. Per le voci di costo non incluse, compresi gli onorari dei professionisti, è prevista la presentazione di tre preventivi, corredati da apposita relazione giustificativa di scelta.

In ogni caso i tre preventivi devono essere:

- indipendenti (forniti da tre fornitori differenti ed effettivamente in concorrenza),
- comparabili,
- competitivi rispetto ai prezzi di mercato.

Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.

In nessun caso è consentita la revisione dei prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi proposti e successivamente approvati.

17.2 Legittimità e trasparenza delle spese

Ai fini della legittimità e corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario, che siano identificabili e verificabili nel corso dei controlli amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.

Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita a operazioni individuate sulla base dei Criteri di Selezione della Sottomisura, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile alla Sottomisura considerata.

In conformità con l'art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo "adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento" secondo le disposizioni in materia impartite dall'AdG.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e integralmente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato **un conto corrente dedicato** intestato al soggetto beneficiario.

17.3 Limitazioni e spese non ammissibili

Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti, gli investimenti, come previsto dalla lettera n) del paragrafo 8.3 del PSR Puglia 2014-2020, dovranno risultare conformi **alle norme UE, nazionali e regionali secondo quanto previsto all'art. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "Conformità al diritto dell'UE e nazionale"**. Le operazioni sostenute dai fondi SIE devono essere conformi al diritto applicabile dell'UE e nazionale relativo alla sua attuazione (il "diritto applicabile").

Inoltre, per gli investimenti ricadenti all'interno di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Siti di Importanza Regionale (SIR), l'ammissibilità degli investimenti è vincolata:

- alla compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla D.G.R. n. 644 del 5/7/2004 e alla D.G.R. n. 454 del 16/06/2008;
- alla redazione di uno studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Dir. 92/43 CEE D.P.R. 357/97 e s.m.i., D.lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. n.56/00- art.15 bis).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L.R. n. 19 del 24 luglio 1997 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia", essi devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e di regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali Aree protette.

Pertanto, la realizzazione del progetto di investimenti dovrà essere conforme ai titoli abilitativi conseguiti, nonché al provvedimento di concessione e agli atti correlati.

17.4 IVA, altre imposte e tasse

In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non sia effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Per quanto attiene alla possibilità di recuperare l'I.V.A., si rimanda a quanto precisato dal

Ministero Economia e Finanze (MEF) in apposita nota Prot. 90084 del 22/11/2016 che conclude:

“...Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che il citato art. 69, par. 3, lett. c), del Reg. (UE) 1303/2013 è stato adottato in deroga al principio generale in materia di ammissibilità della spesa dell'imposta sul valore aggiunto, adottato dal Legislatore dell'Unione Europea con gli art. 126, par. 3 lett. c) del Reg. (UE) 966/2012 e 187 del Reg. (UE) 1268/2012. In particolare l'art. 126, par. 3, consente che negli atti giuridici (Regolamenti, Direttive, Decisioni) che disciplinano i vari interventi finanziati dal bilancio dell'Unione Europea, possano dettare discipline specifiche, come nel caso dei fondi strutturali e di investimento europei di cui al citato Reg. 1303/2013. L'art. 69 è collocato nella parte II – titolo VII – Capo III del citato Reg., applicabile a tutti i fondi strutturali e di investimento europei del periodo 2014/20, come definiti dall'art. 1, par. 1 del medesimo Reg., e sancisce che l'imposta sul valore aggiunto è ammissibile quando non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA.

La normativa nazionale in materia di imposta sul valore aggiunto è costituita, ai fini di quanto previsto dal citato art. 69, dal D.P.R. 633/1972, che costituisce il nucleo principale di tutte le disposizioni in materia, emanate in recepimento della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dei quesiti posti, si ritiene opportuno richiamare i principi definiti nella citata Direttiva:

- dall'art. 9, che definisce la figura del soggetto passivo ai fini dell'assoggettabilità all'imposta: “chiunque esercita, in modo indipendente ed in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività”;*
- dall'art. 13, che stabilisce che i soggetti di diritto pubblico ed in particolare “Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.*

Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza. In ogni caso, gli enti succitati sono considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell'allegato I quando esse non sono trascurabili”.

Tali principi sono stati recepiti nella normativa nazionale agli art. 4 e 5 del D.P.R. 633/1972 che individuano i soggetti passivi dell'imposta e i casi di esclusione di tale soggettività. In particolare, l'art. 4, comma 5 del D.P.R. 633/1972 prevede i casi in cui le attività svolte da Enti pubblici siano da considerare commerciali e i casi in cui tali attività non siano da considerare commerciali perché riconducibili ad “attività di pubblica autorità”, secondo gli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle sentenze: 17 ottobre 1989 – cause riunite 231/87 e 129/88, 14 dicembre 2000 causa C 446/98, nonché nella Risoluzione n. 112/E del 9 aprile 2002 dell'Agenzia delle Entrate. La classificazione delle attività tra quelle commerciali o meno è rilevante perché consente di definire in quali casi un ente pubblico possa essere considerato soggetto passivo o meno ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, conseguentemente, possa procedere al recupero dell'imposta: nel primo caso può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta sui beni/servizi acquistati, che gli consente di recuperare l'imposta sul valore aggiunto applicata dal cedente/prestatore di tali beni/servizi; nel caso di attività da considerarsi non commerciali ai sensi del citato art. 4, comma 5 del D.P.R. 633/1972, il diritto alla detrazione di imposta non è esercitabile: pertanto, in assenza di altri meccanismi di recupero di tale imposta come ad es. fondi

di compensazione, l'imposta sul valore aggiunto non è recuperabile e potrà essere considerata ammissibile al finanziamento del FEASR, in virtù di quanto previsto dal citato art. 69, par. 3 lett. c).

Nel caso di attività commerciali, in linea generale, gli Enti pubblici possono esercitare il diritto alla detrazione d'imposta, salvo i casi in cui realizzino operazioni esenti per le quali il diritto alla detrazione d'imposta è escluso totalmente o parzialmente ai sensi di quanto previsto dagli art. 19, 19 bis e 36 del D.P.R. 633/1972. Nelle fattispecie disciplinate da tali articoli, il diritto alla detrazione non è esercitabile: pertanto, in assenza della sopraccitata ipotesi di compensazione, anche in tali casi non è recuperabile ai sensi della disciplina nazionale e potrà essere considerata ammissibile al finanziamento del FEASR.

Pertanto qualora le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico siano beneficiari di interventi finanziati dal FEASR e le attività svolte nell'ambito di tali interventi possano essere considerate quali "attività di pubblica autorità" alla luce dei richiamati orientamenti, al ricorrere di tutti gli altri presupposti sopra richiamati, l'imposta sul valore aggiunto sostenuta da detti enti pubblici sugli acquisti di beni e servizi non sarà recuperabile ai sensi del D.P.R. 633/72 art. 4, comma 5, in quanto non rientra tra le attività commerciali e non è consentita la detrazione d'imposta. Parimenti, nel caso tali Enti svolgano attività commerciali che diano luogo ad operazioni esenti che precludono il diritto alla detrazione dell'imposta, ove ricorrano le condizioni sopra richiamate, la stessa non è recuperabile ai sensi della disciplina nazionale e potrà essere considerata ammissibile al finanziamento del FEASR"

L'Imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

17.5 Spese generali

Le spese generali sono ammissibili nel limite massimo del 12% degli investimenti materiali (investimenti per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili, ed eventuale acquisto di macchine ed attrezzature previsti dalle azioni 1 e 2); inoltre, sono ammissibili solo quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione.

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese per le attività obbligatorie di informazione e pubblicità di cui al successivo paragrafo 20 **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione), gli studi di fattibilità.

Tra le spese generali sono ammissibili anche le spese sostenute dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi.

Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese relative agli investimenti collegati purché sia comunque garantito il rispetto, sul

totale degli investimenti complessivi realizzati, della percentuale prevista per le spese generali dalle singole Sottomisure.

18. DECORRENZA AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE E INIZIO DELLE ATTIVITÀ

L'inizio delle attività (inizio/avvio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili) e delle relative spese, decorre dal giorno successivo al rilascio della DdS, eccezion fatta per le spese generali propedeutiche (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali e comunque tutte le spese necessarie all'ottenimento dei titoli urbanistici/costruttivi), che possono essere sostenute anche prima del rilascio della DdS, purché effettuate nei 12 mesi precedenti.

A tal fine si intende per "inizio/avvio dei lavori del progetto o dell'attività":

- la data di inizio delle attività o dei lavori relativi all'investimento; oppure
- la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività.

L'inizio delle attività deve essere dimostrato attraverso la documentazione di cantierabilità degli interventi e la relativa comunicazione del tecnico Direttore dei Lavori (o facente funzioni) di effettivo inizio dei lavori.

19. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DdP

I beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le DdP nel rispetto delle modalità e dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione, nonché secondo le procedure stabilite dall'OP AGEA. L'erogazione del sostegno pubblico concesso, infatti, è effettuata da AGEA in seguito all'espletamento delle procedure regolamentari previste.

L'aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale, secondo quanto precisato nel paragrafo 0.

Ai fini dell'erogazione degli aiuti i beneficiari devono:

- 1) Essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Quindi non è possibile concedere nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea. Pertanto, nel caso in cui un'impresa beneficiaria abbia ricevuto un aiuto individuato come illegale o incompatibile con decisione della Commissione Europea, è sospeso il pagamento di un nuovo aiuto compatibile fintantoché quest'ultima non abbia rimborsato il precedente aiuto illegale e incompatibile, che formi oggetto di una decisione di recupero;
- 2) Essere in regola in merito alla certificazione antimafia ai sensi della normativa vigente, per contributi superiori ai 150.000 € (escluso beneficiari di diritto pubblico);
- 3) Non trovarsi nella condizione di impresa in difficoltà, così come definita nel Reg. (UE) n. 702/14 e nella Comunicazione della Commissione n. 2014/C 249/01.

Per l'erogazione dell'aiuto in conto capitale, potranno essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento: DdP dell'anticipo, DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL) e DdP del saldo.

19.1 DdP dell'anticipo

Secondo quanto previsto dall'art. 45 paragrafo 4 e dall'art. 63 del Reg. UE n.1305/2013, nonché dal Capitolo 8.1 lettera m) del PSR Puglia 2014-2020, limitatamente agli investimenti, è possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% dell'aiuto concesso.

La DdP dell'anticipo, deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN, presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti.

Essa deve essere corredata **da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto.**

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell'elenco dell'art.1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.

La Procedura di Garanzia Informatizzata (P.G.I.) attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti nella DdP, rende disponibile automaticamente in formato PDF lo schema di garanzia personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni) completa lo schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive.

La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione dopo il collaudo dei lavori finanziati dalla sottomisura e l'erogazione del saldo.

Nel caso di Enti, uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia bancaria o equivalente, a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto.

19.2 DdP dell'acconto

La DdP dell'aiuto concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN, presentata entro i termini e secondo le modalità stabilite dal provvedimento di concessione degli aiuti.

Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici e dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.

Nel corso dell'esecuzione degli interventi ammessi ai benefici della sottomisura, il numero delle DdP Acconto, nonché l'entità della spesa rendicontabile e del contributo erogabile, saranno disciplinati nel provvedimento di concessione e negli atti conseguenti.

19.3 DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere

Gli investimenti ammessi ai benefici dovranno essere ultimati entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione degli aiuti e dovrà essere compilata, stampata e rilasciata la DdP del saldo nel portale SIAN.

Le modalità e i termini per la compilazione/stampa/rilascio della DdP del Saldo saranno disciplinati nel provvedimento di concessione e negli atti conseguenti.

Il progetto si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi ai benefici risulteranno completati. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato a seguito di accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.

Nel corso del procedimento amministrativo della DdP del Saldo viene eseguito l'accertamento di regolare esecuzione delle opere, in conformità a quanto stabilito nel provvedimento di concessione e negli atti conseguenti.

19.4 Documentazione probante per le DdP Acconto e Saldo

Fermo restando disposizioni specifiche che potranno essere contenute nel provvedimento di concessione e negli atti conseguenti, lo stato di avanzamento lavori, finalizzato all'erogazione di acconto sul contributo concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all'erogazione del saldo, devono essere supportati da documenti giustificativi di spesa. I beneficiari degli aiuti devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi:

- fatture quietanzate, munite di lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi;
- buste paga nel caso di utilizzo di manodopera aziendale ed extra aziendale, ove consentiti;
- documentazione avente valore probatorio equivalente nel caso di lavori eseguiti direttamente dall'impresa beneficiaria e/o dai componenti del nucleo familiare, ove consentiti.

Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizio dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l'esecuzione degli stessi con le seguenti modalità:

- bonifici/ ricevute bancarie / assegni circolari emessi con la dicitura "non trasferibile";
- modello F24;
- bollettini di c/c postale.

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti.

Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare attraverso un apposito "conto corrente dedicato" intestato alla ditta beneficiaria (cfr. lettera del paragrafo 9), pena la non ammissibilità al sostegno delle stesse.

Per le spese propedeutiche (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.) alla presentazione della DdS è consentito l'utilizzo di un conto corrente non dedicato, a condizione che lo stesso sia intestato alla ditta beneficiaria degli aiuti, che le operazioni siano perfettamente identificabili e riconducibili ai documenti giustificativi di spesa e che i pagamenti siano stati eseguiti secondo una delle suddette modalità.

Sia gli eventuali emolumenti che gli eventuali oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il "conto corrente dedicato".

Ulteriori disposizioni relative alle modalità di esecuzione degli interventi e di rendicontazione della spesa potranno essere stabilite dall'atto di concessione degli aiuti e ulteriori atti conseguenti.

19.5 Istruttoria e controlli delle DdP

Tutte le DdP sono sottoposte ai controlli amministrativi ed in loco previsti dal Reg. UE n.809/2014 e da ulteriori disposizioni che potranno essere emanate dall'AdG del PSR Puglia 2014-2020.

Nel caso di violazione degli impegni o delle disposizioni specifiche previste dalla concessione degli aiuti e dagli ulteriori atti conseguenti, saranno applicate le riduzioni ed esclusioni secondo quanto previsto dal D.M. 3536/2016 e s.m.i. in attuazione del Reg. 1306/2013.

20. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

21. CORREZIONE DI ERRORI PALESI

L'art. 4 del Reg. (UE) n.809/2014 precisa che le DdS e DdP possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti

sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo sulla base della documentazione a disposizione dell'istruttore.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Per le DdS la richiesta di correzione deve pervenire all'ufficio istruttore entro 30 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria.

L'ufficio istruttore valuta se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle DdS o DdP nel caso in cui l'ufficio istruttore riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

22. RICORSI E RIESAMI

Al paragrafo 15.1.2.2. del PSR Puglia 2014-2020 sono riportate le seguenti **Disposizioni per l'esame dei reclami**:

Per "reclamo" deve intendersi qualsiasi comunicazione/istanza da parte di beneficiari o cittadini presentata all'Autorità di Gestione del Programma soggetto erogatore del servizio per comunicare che qualcosa non è coerente con le sue aspettative. Al fine di definire le modalità di esame risulta utile distinguere le possibili casistiche alle quali corrisponderanno differenti modalità:

- 1. Istanze di riesame delle domande di sostegno o di pagamento;*
- 2. Ricorsi amministrativi;*
- 3. Comunicazioni/istanze inerenti casistiche non rientranti dalla normativa sul procedimento amministrativo.*

Qualora il reclamo sia conseguente al rigetto, totale o parziale, di una domanda di sostegno o di pagamento, per le valutazioni in ordine all'ammissibilità si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 7/08/1990 n. 241 sul procedimento amministrativo. In particolare a seguito di preavviso di rigetto da parte dell'amministrazione il beneficiario potrà presentare, entro i termini previsti nella comunicazione, memorie o documentazioni tese a richiedere la riammissione della domanda. Il responsabile del procedimento dovrà valutare tale documentazione e assumere il provvedimento finale di rigetto della domanda o in alternativa di riammissione. Tali modalità sono riportate nei bandi di riferimento.

Avverso la decisione dell'amministrazione è ammessa la tutela in sede giurisdizionale amministrativa mediante ricorso al Tribunale amministrativo regionale, secondo le specifiche disposizioni contenute nella normativa nazionale di riferimento o in alternativa è ammessa la tutela in sede amministrativa attraverso il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Nel caso di reclami aventi ad oggetto, in generale, un atto o un fatto o un comportamento ritardato o omesso da parte dell'amministrazione, non riconducibili alle norme sul procedimento amministrativo, vanno individuate idonee procedure, volte a favorire la soluzione rapida dei problemi e la responsabilizzazione del personale nella gestione del reclamo stesso.

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini consentiti: istanze di riesame, ricorsi gerarchici o ricorsi giurisdizionali, comunicazioni inerenti casistiche non rientranti dalla normativa sul procedimento amministrativo.

Eventuali richieste di riesame, devono essere presentate dal beneficiario direttamente all'ufficio che ha curato l'istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.

Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47 – 70121 Bari - Pec: autoritagestionepsr@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell'atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di comunicazione. Il ricorso deve essere munito di marca da bollo.

Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all'Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell'ordinamento giuridico. La scelta dell'Autorità Giudiziaria competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all'oggetto del contendere.

Secondo quanto previsto dal suddetto paragrafo 15.1.2.2, ulteriori disposizioni in merito alla gestione dei Ricorsi e Reclami saranno definite con l'emanazione, da parte dell'AdG del PSR Puglia 2014-2020, di specifiche procedure, volte a favorire un'adeguata informazione agli utenti, nonché la soluzione rapida dei problemi e la responsabilizzazione del personale nella gestione del reclamo stesso.

23. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM).....

24. DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nel presente Bando, si rimanda a quanto previsto nel PSR Puglia 2014-2020 approvato con Decisione n. 8414 del 24/11/2015 e s.m.i., nella scheda della Misura 8 e nelle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.

In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:

- Collaborare con le competenti autorità per l'espletamento delle attività di istruttoria, controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
- Produrre o integrare la documentazione richiesta dagli uffici istruttori nelle varie fasi del procedimento;
- Conservare tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa per tutta la durata delle operazioni finanziate e per i cinque anni successivi dall'erogazione del saldo;
- Non produrre false dichiarazioni;
- Dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal presente Bando e dai successivi atti amministrativi correlati;
- Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (escluso i beneficiari di diritto pubblico e i privati proprietari che non svolgono attività di impresa);
- Restituire ad AGEA gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- Garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di

quanto altro finanziato;

- Garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D.lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla L.R. n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Reg. Regionale attuativo n. 31/2009 (in particolare quanto previsto ai comma 1 e 2 dell'art.2).

In particolare, con riferimento al Reg. Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:

Articolo 2, comma 1

“è condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;*
- b) dagli uffici regionali;*
- c) dal giudice con sentenza;*
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;*
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.*

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pario superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare.

Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare

inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Articolo 2, comma 2

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'art. 1 della L. R. 26/11/2006, n. 28".

25. RELAZIONI CON IL PUBBLICO.....

26. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....

27. RINVIO AI DOCUMENTI DI ATTUAZIONE REGIONALE.....

28. ALLEGATI

Allegato 1 - Elenco delle specie autoctone utilizzabili per le operazioni di rinaturalizzazione e/o di miglioramento della biodiversità.

Allegato 2 – Modulistica per l'accesso al portale SIAN (compilazione, stampa e rilascio DdS) ed al portale www.svilupporurale.regione.puglia.it (compilazione ed invio telematico E.I.P.)

Allegato 3 – Fac simile della Relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi da realizzare.